

CLXXII.

TORNATA DEL 21 FEBBRAIO 1863

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia — Emendamento all'articolo 1 svolto e sostenuto dal Senatore Farina, combattuto dal Relatore, dal Ministro di Agricoltura e Commercio e dal Senatore Imperiali — Parole in appoggio del Senatore Dragonetti — Schiarimenti del Senatore Scialoja e del Ministro di Finanze — Reiezione dell'emendamento Farina e approvazione degli articoli 1, 2, e 3, — Emendamento del Senatore Dragonetti all'articolo 4 non approvato — Approvazione degli articoli dal 4 al 10 — Obbiezioni e proposta del Senatore Dragonetti all'art. 11 — Osservazioni del Senatore Scialoja — Ritiro della proposta Dragonetti — Approvazione degli articoli dall' 11 al 14 — votazione a squittinio segreto di questa e della legge per una spesa straordinaria per provviste di macchine nella manifattura dei tabacchi — Approvazione per articoli ed a squittinio segreto dei progetti di legge: Continuazione della sede in Torino del Tribunale Supremo di Guerra e riforma del servizio dei commissari di leva — Approvazione degli articoli del progetto di legge per una spesa straordinaria per l'Istituto clinico e scuole anatomiche nella università di Napoli — Squittinio su questa legge annullato.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dell'Agricoltura e Commercio e più tardi intervengono i Ministri delle Finanze e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della precedente tornata il quale è approvato.

Dà pure lettura del seguente.

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3682. La Giunta Municipale di Motta d'Affermo (Sicilia) domanda che nella nuova circoscrizione il Mandamento di S. Stefano di Camastra venga diviso in due capoluoghi, stabilendone uno nello stesso Comune di Motta d'Affermo. »

« 3683. Firmino Vallero di Perno di Rivara (Torino) domanda che vengano inseriti nel Codice penale alcuni articoli intorno al modo di esecuzione della pena di morte. »

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AFFRANCAMENTO DELLE TERRE
DEL TAVOLIERE DI PUGLIA.

Presidente. L'ordine del giorno ci chiama a discutere il primo articolo della legge riguardante lo affrancamento delle terre del Tavoliere delle Puglie.

L'art. 1 è così concepito :

« Art. 1. Dalla promulgazione della presente legge le terre del Tavoliere di Puglia sono sciolte da tutti i vincoli derivanti dalla legge 13 gennaio 1817 ora in vigore nelle provincie Napolitane, ed il dominio diretto spettante al demanio dello Stato è consolidato col dominio utile a favore dei censuarii, e loro aventi causa. »

Su quest'articolo il Senatore Farina aveva proposto un emendamento; e siccome lo svolgimento da lui dato nella discussione generale a quest'emendamento riguardava specialmente l'interesse del fisco, il quale egli credeva meglio tutelato nella sua qualità di condominio che con quella di creditore, perciò io lo invito nel caso

in cui voglia aggiungere nuove ragioni a quelle svolte ieri, ad enunciarle.

Senatore **Farina**. Relativamente all'articolo 1, preoccupandomi, come ebbi l'onore di dire ieri, ad un tempo e della condizione dei censuarii del Tavoliere posti in poco agiata fortuna e della sicurezza dell'interesse dello Stato, io avrei creduto opportuno di adottare a riguardo dei medesimi quelle stesse disposizioni che il Senato e l'altro ramo del Parlamento ed anche il potere esecutivo trovarono opportuno di adottare relativamente a tutti gli altri enfiteuti dello Stato.

Queste disposizioni consistono per un canto nel fare bensì facoltà ai censuarii di riscattarsi, ma nel non obbligarli; dall'altro canto nel lasciare intatto il condominio presso il direttario fino a tanto che non sia effettivamente successo il riscatto del fondo del quale precedentemente aveva la comproprietà.

Come il Senato vede quest'emendamento che io proporrei tende specialmente a far sì che lo Stato non resti perdente, nel caso che succedendo l'espropriazione non più del solo dominio utile ma anche del dominio diretto, perchè essendo già fin d'ora consolidata la proprietà utile colla diretta nel censuario, e venendo questo ad essere espropriato è espropriato tanto dell'uno come dell'altro, il mio emendamento, dico, mantenendo la separazione assicura il diritto del Governo in modo che qualunque sia il prezzo dell'espropriazione, della subasta il Governo non possa per la medesima essere danneggiato, siccome avverrebbe quando il prezzo dell'asta fosse inferiore nella totalità a quelle quindici annualità che al Governo sono devolute.

Io quindi avrei formulato un emendamento del tenore seguente, nel quale senza entrare nella modalità enuncierei semplicemente dei principii e nel caso che piacesse al Senato di adottarlo, farei istanza poi perchè si rimandasse l'emendamento stesso all'Ufficio Centrale, affinchè vi coordinasse tutti gli articoli successivi.

Se il Senato lo consente darò lettura dell'emendamento medesimo e lo comunicherò e al signor Ministro ed all'Ufficio Centrale affinchè vedano se credono di poter almeno adottare il principio in esso indicato, salvo quelle ulteriori modificazioni che essi credessero opportuno introdurvi.

L'articolo che proporrei sarebbe del tenore seguente:

« Dal giorno dell'attuazione della presente legge i censuarii del Tavoliere di Puglia potranno liberarsi da ogni annua prestazione a favore del demanio dello Stato e consolidare il dominio utile col diretto mediante i corrispettivi e secondo le norme infra indicate. »

Queste norme ad un di presso sarebbero identiche a quelle che si ammettono attualmente per il riscatto loro, tranne che il riscatto riuscirebbe facoltativo e non obbligatorio. Non vi sarebbe quindi nemmeno la divisione delle annualità, perchè tutte queste diventerebbero libere come lo sono per tutti gli altri enfiteuti debitori di annui canoni allo Stato, a corporazioni re-

ligiose, ad opere pie e simili a termini della legge votata nello scorso anno.

Oltre a ciò, e per far cessare immediatamente quei vincoli sommamente odiosi che aggravano le proprietà del Tavoliere, vi sarebbe un secondo alinea che provvederebbe nel modo seguente:

« Dal giorno suddetto (cioè dal giorno dell'attuazione della legge) cesseranno di aver vigore tutti gli altri vincoli dei censuarii derivanti dalla legge del 13 gennaio 1817 ora in vigore nelle provincie napoletane. »

Come vede il Senato cesserebbero dunque tutti quei vincoli, tutti quegli incagli per cui è tolta, come ottimamente osservava l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, la libera disponibilità del fondo al proprietario utilista del fondo medesimo, e nello stesso tempo sarebbe conservato tal diritto allo Stato che l'assicuri in ogni tempo di poter conseguire il pagamento di quella tal somma che era ripartita in annualità; e che, convertito in questo momento in semplice credito il diretto dominio dello Stato, egli resterebbe esposto a perdere in forza delle disposizioni della legge attuale.

Senatore **Vesme**, *Relatore*. Domando la parola.

Senatore **Dragonetti**. Appoggio la proposta.

Presidente. Chi appoggia l'emendamento proposto dal Senatore Farina, si alzi.

(È appoggiato.)

La parola è al Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **Vesme**, *Relatore*. Non occorre quasi che io dica a nome dell'Ufficio Centrale che esso non può accettare l'emendamento del Senatore Farina.

Già nella relazione dell'Ufficio Centrale furono esposte parecchie delle ragioni per le quali l'Ufficio crede necessario che l'affrancamento del canone sia obbligatorio.

Alle ragioni esposte alcune però crediamo doverne aggiungere. L'una è di opportunità. Se questo affrancamento può essere accettato di buon grado dai censuarii ora che esso è accompagnato dal gran beneficio dell'affrancamento dei vincoli portati dalla legge del 1817, certo così non avverrebbe se il riscatto del canone si volesse rendere obbligatorio in altro tempo, quando in contraccambio di tale obbligazione più non si potrebbe dare alcun compenso.

A questa si aggiunge un'altra ragione gravissima.

Vi è noto come uno dei vincoli imposti dalla legge del 1817 si è la proibizione di vendere fuorchè in grandi appezzamenti e col consenso del Governo; laddove ora quei 200 mila ettari sono divisi appena fra poco oltre i quattro mila possessori, quando quelle terre entreranno in libero commercio, forse i possessori saranno trenta o quaranta mila.

In conseguenza anche le enfiteusi si suddivideranno in frazioni minime, diventerà gravissima la spesa dell'esazione di tanti piccoli canoni, e crescerà l'improbabilità dei riscatti. Oltredichè il privilegio che ora compete al Governo, continuerà a gravare naturalmente su tutte le terre di cadun appezzamento; lo che renderà

vieppiù difficile la vendita di queste terre ed il poterle mettere in commercio; poichè il privilegio fiscale pel debito di caduna delle porzioni nelle quali sarà stato diviso uno degli attuali appezzamenti, continuerà a pesare su tutte le terre di quell'appezzamento.

D'altra parte l'onorevole proponente ieri non condannava già in modo assoluto l'affrancamento obbligatorio, ma lo biasimava soltanto perchè lo credeva rovinoso per i censuarii. Ora che tale esso non sia già fu dimostrato in parte dall'onorevole Ministro delle Finanze, e credo poterlo dimostrare anche con nuovi argomenti.

Quello che aveva nome di fitto prima del 1806 non fu imposto colla legge di quell'anno; esso data da secoli anteriori. Nel 1806 altro non si fece che convertire il fitto in canone, e se fu imposto l'aumento dell'8, questo non fu continuato sotto forma di canone ma ne fu imposto il riscatto.

Ora, talmente hanno aumentato da un secolo a questa parte i valori su tutte le derrate, che la somma dei fitti che si pagava da cento e più anni non può corrispondere al valor dei redditi nel 1806 e molto meno in questi tempi.

Per conseguenza a nessun conto si può dire che il canone rappresenti il reddito intero della terra, e che non sia possibile ai censuarii il pagare pel riscatto alcuna somma oltre quella che essi devono per canone.

E ne avemmo la prova negli articoli della legge del 1806 letti ieri dal Ministro delle Finanze, dai quali vedemmo che potranno i censuarii pagare in un anno oltre il canone consueto il capitale dell'aumento di un ottavo del canone; per cui è evidentissimo che potranno senza fatica pagare il piccolo aumento che vien loro imposto pel riscatto del canone medesimo.

Ma v'ha di più; questo aumento non è loro imposto immediatamente; per tre anni non hanno da pagare che il canone presente.

Non è che coll'anno 1868 che si comincerà per gradi in rate annuali ad estinguere il canone; sicchè vi sono tre anni durante i quali i censuarii, senza altro peso, saranno liberi di coltivare le loro terre, ed avranno libertà di venderle e migliorarle, sì che l'aumento dei prodotti e del valore delle terre per questo triennio agevolerà loro vieppiù mezzi di potere senza aggravio riscattare il canone dopo il triennio.

A questo poi se si aggiunga la facoltà concessa dalla legge di estinguere il debito per mezzo di effetti del Debito pubblico al valor nominale (lo che porta un nuovo ribasso del 35 0/0) si vedrà che è tutt'altro che intollerabile la condizione che loro s'impone.

Di modo che non essendo la cosa in sè troppo gravosa, ed il farla col tempo divenendo di pressochè impossibile esecuzione, credo che il Senato vorrà, accettare la legge quale ora è proposta, e non vorrà nel concedere questo beneficio a quelle provincie, scemare i vantaggi, lasciando un addentellato che dia luogo a

contese, a disordini ed a difficoltà gravissime per l'avvenire.

Senatore **Farina**. Io non so veramente capire come si possa dire che una legge, la quale sopprime i vincoli che gravitano sopra una proprietà, possa diventare un motivo che renda difficile la vendita delle terre del Tavoliere. Per questo lato non intendo la censura che l'onorevole Relatore ha creduto di fare alla mia proposta. Quanto alla congettura che egli fa dei lotti ridotti delle terre del Tavoliere, io non la posso assolutamente ammettere.

La legge del 1806 riformò completamente anche il corrispettivo che fu stabilito allora, che era l'intero fitto delle terre. Male poi il signor Relatore mi va dicendo che queste rendite non sono alte, citando la legge del 1806.

Io nel citare ieri detta legge commisi un equivoco, la legge che doveva citare era quella del 1817. Ora nella legge del 1817 il Governo impose a tutti i censuarii un aumento da pagarsi nei tre anni successivi; e questo aumento, sebbene in alcuni casi non fosse che del 2 1/2 0/0 soprattutto nei tre anni, e nella massima parte dei casi non arrivasse che al 10 0/0; tuttavia incomodò assai i censuarii medesimi, e l'onorevole Senatore Dragonetti, praticissimo in tale materia, per avere stampato un libro che lo fece conoscere a quasi tutta l'Italia, e per aver concorso nell'amministrazione del Tavoliere per molti anni, vi disse che gli sconcerati prodotti dai nuovi oneri imposti nel 1817 furono tanto gravi che si sentirono nientemeno che fino al 1834.

Conseguentemente io non posso punto ammettere la osservazione che fa il signor Relatore, volendoci dare ad intendere che il canone è tenuissimo e la rendita immensamente maggiore, il che non è che una pura congettura destituita di ogni dimostrazione.

Del resto, che nella legge del 1817, che inavvertentemente riportai al 1806, vi fosse l'aumento del canone del quale io ho parlato, risulta apertamente dall'articolo 30 della legge del 1817, il quale così si esprime:

« In transazione di ogni diritto fiscale sulle censuazioni di già eseguite delle terre a pascolo e confermate per effetto della presente legge, ed in estinzione di ogni azione che il fisco potrebbe sperimentare per rescissione a causa di nullità o lesione saranno operate le aggiunzioni seguenti ai rispettivi canoni. »

Bisogna premettere che il Governo borbonico sosteneva che il censo imposto ai censuarii nel 1806 fosse soverchiamente tenue.

Dunque a transazione di tutte queste ragioni si prescrissero le aggiunzioni seguenti ai rispettivi corpi:

1.° Del 2 1/2 0/0 sulle censuazioni fatte a' locati Abruzzesi, a quelli della provincia di Molise, ed ai naturali di Piedimonte laddove abbiano censito, o posseggano meno di carra dieci.

2.° Del 5 0/0 su quelle di tutti i censuarii suddetti che hanno censito o che posseggono più di carra dieci.

3.° Del 10 0/0 sui canoni di tutti gli altri censuarii delle terre a pascoli del Tavoliere non esclusi quelli delle poste fisse.

« 32. Tutti gli aumenti prescritti dagli articoli precedenti saranno riscattati per un capitale formato al 5 0/0 in tre rate eguali nelle epoche seguenti, cioè quelli ordinati dall'articolo 30 nei mesi di maggio 1817, 1818 e 1819; quelli ordinati dall'art. 31 nel mese di agosto degli anni suddetti. »

Come vede il Senato, questi aumenti non erano al massimo che del 10 0/0 per quelli indicati nell'articolo che ho letto, e tuttavia, sebbene fossero ripartiti in tre anni, produssero gravissimi inconvenienti, gravissime perturbazioni nella economia dei censuarii, il che prova che se così tenue aumento produsse la perturbazione che tutti ammettono, compresa anche la relazione che aveva ieri fra le mani il signor Ministro delle Finanze, prova, dico, che essi non erano in grado di sopportarlo. E se non erano in grado di pagare un aumento annuo del 3 0/0, come sarebbero in grado di pagare un aumento del 7 0/0 sul capitale del censo medesimo ?

Quello poi che sopra tutto mi meraviglia è che fino ad ora non ho sentito nè dal relatore nè dal Ministro una risposta relativamente all'interesse delle finanze.

Io ho ieri largamente spiegato come convertendo sin d'oggi i canoni in un credito ipotecario privilegiato si esponesse il Governo a perdere gran parte dei suoi crediti ogni qualvolta il fornitore del denaro ai censuarii per essere pagato facesse subastare il fondo, ed il fondo per mancanza d'affluenza di capitali e di concorrenza di compratori in quelle località, fosse aggiudicato all'asta per un tenue prezzo.

Che questo sia ciò che deve naturalmente accadere in un paese nel quale tutti convengono che scarseggiano i capitali, nessuno vorrà negarlo, e quando nel prezzo non sia margine per collocare tutte le annualità dovute al Governo, è evidente che esso deve rimanere perdente. A questa opposizione, che io credo fondamentale, non ho sentito rispondere nè punto nè poco.

Del resto sia pure ed io voglio concederlo, che si ammetta un riscatto obbligatorio, sarà sempre conveniente per lo meno lo ammettere in principio che non cessi il diretto dominio dello Stato, se non quando siano pagate tutte le rate che contemplano il riscatto del censo.

Questa parte almeno del mio emendamento parmi che si potrebbe senza difficoltà ammettere, perchè è quella che specialmente tutela l'interesse dello Stato.

Nel caso poi in cui il Senato credesse di dovere ad ogni modo ammettere il riscatto obbligatorio io mi riservo al relativo articolo di proporre che il termine sia prolungato, perchè assolutamente quello di 15 anni mi sembra troppo ristretto. Ma soprattutto poi faccio istanza e presso il signor Ministro e presso l'Ufficio Centrale perchè veggano, se non sia il caso di adottare la parte dell'emendamento la quale tende a conservare nel Governo

il condominio del fondo sino a tanto che non sia fatto il riscatto che ne costituisce la liberazione, e ciò come misura indispensabile nell'interesse del Tesoro.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Domando la parola.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro di Agricoltura e Commercio ha la parola.

Ministro di Agricoltura e Commercio. Io credo a mia volta di dovermi opporre all'emendamento dell'onorevole Senatore Farina; esso consiste soprattutto nel costituire la facoltà all'obbligo del riscatto.

Egli citò ieri nel suo lungo discorso anche l'esempio del Governo francese nel 1806 e disse: allora si fecero simili patti e pochissimi, anzi se non erro, disse che il riscatto raggiunse appena l'1 per cento. Ora, io credo, o Signori, che in simili affari se si vuole riuscire non sia altrimenti possibile che col mettervi l'obbligo; infatti che cosa avviene se si lascia libero il farlo? Se si lascia libero, sopra questa enorme superficie di 200 mila ettari, vi saranno piccole specie di casi che rappresenteranno 40, 60, 100 od al più 400 o 500 ettari che vengano svincolati; ma sparsi in diversi luoghi, questi si troveranno circondati da terreni che per mancanza di volontà di affrancare o di mezzi non lo potranno essere; quindi evidentemente i primi si troveranno in una condizione assai più infelice, per la stessa sicurezza che siano garantiti i loro miglioramenti, il loro svincolo non darà quel frutto che avrebbe ragione d'attendersi. Suppongasi che uno abbia fatte piantagioni od un prato artificiale, ebbene il bestiame che vaga, distrugge le une e pascola negli altri. Quindi conviene che la misura sia generale; bisogna rendere lo svincolo obbligatorio o rinunciarvi. Non è in questo come nel caso degli altri enfiteuti del Regno i quali non rappresentano che una piccolissima frazione ed all'infuori di quel vincolo non hanno altro che terre che si possono coltivare come meglio si crede, cosa ben diversa nel caso nostro. Ora io dico, che chi vuole lo scopo dee volere il mezzo, e questo mezzo unico efficace, è l'obbligo, ed in difetto, io ripeto, che bisogna rinunciare a che realmente un giorno o l'altro si possano affrancare interamente le terre del Tavoliere.

Io dico poi che ne verrebbe un altro incaglio a danno dell'Eriario precisamente per l'amministrazione, poichè lasciando facoltativo l'affrancamento, che cosa avverrebbe ?

Che bisognerebbe sempre mantenere gli uffici appositi fino a che durasse lo svincolo che potrebbe protrarsi per parecchie decine d'anni.

Havvi poi un'altra circostanza sulla quale io prego il Senato di volere aver la compiacenza di fermare la sua attenzione, ed è quella relativa ai capitali che possono essere somministrati a quei proprietari che vogliono avvincolarsi

Ieri l'onorevole Senatore Farina parlò di capitali che

non si possono trovare che a 10, 12, 15 ed anche parmi dicesse al 20 0/0, perchè, come egli aggiunse, i capitali sono così scarsi, cosa che tutti sanno. Or bene, o Signori, io credo che se voi lasciate lo svincolo facoltativo, avverrà precisamente quello che prevede l'onorevole Senatore Farina; i proprietari saranno in preda ai piccoli usurai.

Quale sarà infatti quella casa bancaria, quell'accreditato capitalista che voglia andare ad offrir capitali quando si tratta di piccole somme? Evidentemente allora il paese rimarrebbe abbandonato alle proprie risorse. Quando invece voi rendiate lo svincolo obbligatorio, e molti sono che cercano, allora questi grandi capitalisti si trovano; ma siano ricchi privati, siano società, caso il più probabile, non possono operare sopra qualche centinaio di mila lire, bisogna che operino sopra larga base, sopra 15, sopra 20 e più milioni; allora vi è la convenienza e da una parte e dall'altra, allora vale la pena di piantare una vasta amministrazione, perchè anche una piccolissima quota percetta a tal titolo basta per coprire la spesa; vi è infine quella convenienza che vi è in tutte le grandi operazioni e non nelle piccole a beneficio, ripeto, d' ambe le parti.

Ecco dunque come anche sotto questo aspetto l'obbligo dello svincolo sia assai più utile di quello che sia lo svincolo facoltativo.

L'onorevole Senatore Farina disse che non ha mai sentito da nessuno rispondere alle sue obiezioni fatte circa la tutela dell'interesse del Governo. Io qui comincio a prendere le mosse da un altro punto di vista che è quello del reddito delle terre che si pretende piccolissimo.

Per dimostrarlo tale il signor Senatore Farina citò i redditi del 1806, poi quelli del 1817.

Ma, o Signori, io vi prego di voler osservare che i tempi sono ben cambiati; che nel 1864 abbiamo fatto attraversare il Tavoliere della Puglia da una strada ferrata, come mai non si vuole dar peso a ciò, mentre se vi è fatto che non ammette dubbio, è quello dell'influenza che quel potente mezzo di comunicazione ha esercitato sia sul valore dei generi che su quello dei fondi?

Ora io dico che questi beni avvalorati in questo modo avendo uno sfogo dei loro prodotti, potranno sopportare assai più facilmente questi pesi, che non potessero fare nel 1817. Vengo agli interessi veri dell'erario; io non ammetto coll'onorevole Farina che vi possa essere scapito d'importanza, e pe mettetemi che dica anche nel complesso, perchè io posso ammettere qualche parziale perdita anche nel senso accennato dal signor Senatore Farina, ma lo nego nel complesso, perchè il Tavoliere affrancato si suddividerà in gran numero di frazioni, ed i molti trapassi risarciranno certo l'erario, talchè sotto tutti gli aspetti io credo che sia un vero beneficio l'adottare il principio dell'affrancazione obbligatoria.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Imperiali. Io non volevo prendere la parola in questa discussione, perchè essendo io piccolissimo proprietario nel Tavoliere della Puglia, non vorrei si credesse che io parlassi nel mio interesse particolare.

Ma avendo inteso ieri enunciate alcune incertezze circa lo stato di quella provincia, e per riguardo alle condizioni di quel paese, mi fo ardito di sottoporre al Senato alcune mie riflessioni.

Ieri udii che il signor Senatore Dragonetti dicesse che la pastorizia avrebbe a soffrire se si fosse tolto il sussidio di sale che si dava in aiuto ai proprietari di armenti, ed almeno se non si vendesse loro il sale a minor prezzo, come ora si usa.

La cosa non è perfettamente esatta; il sale che si dà dal governo ai censuari del Tavoliere di Puglia, non si dà ai possessori degli armenti, ma piuttosto ai possessori dei terreni, di modo che i possessori delle mandrie non vengono ad avere alcun vantaggio.

In generale poi le mandrie sono possedute dagli Abruzzesi, i quali nell'inverno mandano i loro armenti a pascolare nelle terre del Tavoliere di Puglia, e nell'estate si portano sulle montagne.

Presidente. Faccio osservare all'onorevole Senatore Imperiali che le sue osservazioni non si riferiscono all'emendamento proposto all'articolo in discussione.

Senatore Imperiali. Perdoni, signor Presidente, io non mi trovavo presente quando si è chiusa la discussione generale; e ieri, per l'ora tarda, non chiesi la parola. Ora restringerò il mio dire sull'emendamento Farina.

Riguardo all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Farina, parmi che caso sia inteso a provare che non si deve rendere forzosa l'affrancazione del canone, perchè gli attuali enfiteuti non potranno pagare il prezzo, e ciò perchè essi non ricavano da quelle terre se non quanto pagano al Governo.

Io credo, se non erro, che tale sia il senso del detto emendamento.

In tal caso io potrò dare qualche schiarimento in proposito, giacchè io so che i censuari di quelle terre non solo non pagano al Governo quanto ricavano dalle terre stesse, come disse l'onorevole proponente, ma vi ha una gran differenza tra ciò che si ricava di rendita e il canone che si paga al Governo, e credo non sia dar errato nel dire, che gli utilisti non pagano al Governo che il quinto od il sesto di quello che ritraggono dalla terra; almeno nella mia picciola gestione, io sono in questa proporzione, ed il fatto stesso dimostra che la cosa non deve essere quale l'annunciò l'onorevole Senatore Farina, dachè se si ricavasse tanto dalla terra quanto si paga al Governo, non so chi vorrebbe fare l'amministratore del Governo, senza alcun utile per se stesso.

Questo veramente è lontano dall'essere esatto. Dunque io stimo che sia molto ragionevole ciò che diceva

testè il signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio che, cioè, se non si mette obbligatoria l'affrancazione del canone, non si riuscirà mai ad ottenere risultati di sorta: e se si mette obbligatoria, abbiamo già udito che vi sono capitalisti i quali verrebbero in soccorso di tutti quelli che non hanno capitali per redimere il terreno.

Mi fermo poi specialmente sulla circostanza, che non si potrebbero formare pascoli artificiali dove non fosse in tutto tolta la censuazione, e perciò l'obbligo di tenere salde le terre pel pascolo degli armenti, giacchè se alcuno si volesse anche della facoltà di redimere il suo terreno e volesse migliorarlo, si vedrebbe invaso dagli armenti che in generale vengono nell'estate a pascerle in quelle terre e perderebbe il frutto delle sue fatiche. Si aggiunga che se non si viene a togliere l'obbligo di dover lasciare a pascolo quelle pianure vastissime, non vi sarà mai nessuno che vorrà migliorarle nel senso di renderle irrigatorie. Vi sono fiumi che passano ad una piccola distanza dal Tavoliere di Puglia, ma non essendo libera la proprietà, e non potendo ricavarne alcun profitto chi la migliorasse, nessuno ha pensato mai di far canali, ma se questi si facessero, quella immensa quantità di terreni potrebbe produrre almeno tre o quattro volte più di quanto produce attualmente, e lo Stato vi guadagnerebbe immensamente per l'accrescimento della ricchezza in quelle contrade. Non vi è un albero, non una casa! L'acqua nell'estate in alcuni villaggi è pagata più cara del vino.

Per tutte queste considerazioni, e specialmente nell'interesse generale della nazione, io prego il Senato di voler accogliere il progetto come è stato presentato, giacchè anche quando si accettassero soltanto degli emendamenti, quest'opera andrebbe alle calende greche, e non mai quei paesi potrebbero avere alcun profitto dal nuovo riordinamento dell'amministrazione e dalla nuova legislazione.

Non aggiungerò altro, benchè mi fossi prefisso di addurvi altri argomenti in appoggio del progetto di legge ora in discussione, dovendomi restringere, come mi avvertiva il signor Presidente, a parlare soltanto intorno all'emendamento Farina, che io credo aver dimostrato che lungi di essere utile alle popolazioni delle Puglie, è dannoso, e poggia su basi non esatte.

Senatore Farina. Dirò poche parole in risposta agli argomenti che ho inteso addurre dall'onorevole signor Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Il signor Ministro ci disse: di che mi andate mai parlando quei terreni sono grandemente migliorati dal passaggio della ferrovia!

Se vi era argomento che veramente provasse contro di lui credo fosse questo.

Le ferrovie lungo il litorale Adriatico non rendono la metà della spesa che occorre per esercitarle.

Bisognerebbe prima che le ferrovie fossero coordinate con i centri di consumazione, ed allora potrebbero in genere, a mio avviso, portare profitto; ma come sono

oggi coordinate, possono piuttosto servire alla valigia delle Indie, che non a portare la prosperità nel paese.

Per altra parte le ferrovie sono come i canali i quali perchè possano recare un vantaggio al paese, conviene che siano coordinate ad essi le altre comunicazioni interne; e siccome di tutto questo nulla si trova in quelle località, così io credo che l'argomento provi contro di lui.

L'onorevole signor Ministro ci disse, che il sistema del riscatto obbligatorio alletterà i capitalisti ad impiegare il denaro in quelle località.

Credo che il legislatore si debba preoccupare del migliore andamento, dei progressi dell'agricoltura, ma debbe preoccuparsi altresì di non recare perturbazioni enormi nel sistema di un paese e di non cacciare nella miseria una quantità di abitanti per favorire speculatori ingordi, i quali non cercano, come è ben naturale, che il proprio interesse.

Su questo punto corre un abisso fra le viste del Ministro d'Agricoltura e Commercio e le mie, imperocchè egli non cerca che il vantaggio avvenire del paese, laddove io desidero il vantaggio del paese, ma non lo voglio forzato per non darlo in mano di coloro che sono portati dal proprio interesse ad abusare dell'arma terribile, che, come dissi ieri, è più forte di quella del Governo, poichè, mentre a questo è tolta la facoltà di mandare il soldato a casa del debitore, nella legge attuale è conservata al mutuante il quale fornirà il capitale, la facoltà di mandare il soldato a casa del censuario.

Quanto ai trapassi per le vendite il Ministero ha creduto, che quando vi ha un fondo enfiteutico, questo fondo non si vende più.

Sgraziatamente io mi trovo nella circostanza di avere un gran numero di piccoli censuari, che dipendono da me, e posso assicurare che avendo fatto un confronto fra i trapassi delle terre enfiteutiche e quelli delle terre libere, ho trovato che quelli delle terre enfiteutiche superano circa della metà quelli delle terre libere: e ciò è ben naturale: perchè nel trapasso di questi terreni si richiede e ragionevolmente un capitale molto minore; e quindi sono a portata di maggior numero di individui, tanto più quando sono tutti i carichi, come qui si farebbe, del pagamento dei laudemi, e perchè se vi è qualche cosa che inceppi la circolazione, sono i laudemii e non altro.

Del resto se fosse vero, come diceva l'onorevole preopinante Senatore Imperiali, che tutti i censuari di quel paese fruissero così larghi redditi, non sarebbe tanto inopportuno d'imporre ad essi l'onere di doversi riscattare con grandi sacrifici, ed in breve tempo. Sgraziatamente però bisogna dire che tutti quelli che scrissero di colà, o hanno fatto voto di non dire la verità, o bisogna ammettere che la fortunata condizione in cui si trova l'onorevole Senatore Imperiali non è la regola generale, ma una vera eccezione.

Egli è fuor di dubbio che tutti coloro che di là scri-

vono persistono nel dire che i loro redditi sono tenuissimi, e che aggravandoli molto, sarebbero nella impossibilità di pagare. Quanti poi teoricamente scrissero su questa materia, hanno ammesso, che questa legge gli aggrava; e che nel 1817 gli aumenti di canoni sconciarono tutte le finanze di quei reddituarii, e sicuramente non si tratta a già di aggravarli di più de' 3 quinti del canone, ma di una porzione assai minore del canone medesimo. Del resto il dire che tutti se ne andrebbero, se non vi fossero reddituarii, è un argomento, mi pernetta il signor Ministro di dichiararlo, che io non userei, perchè è ben inteso che chi deve cavare i frutti dalla propria industria, deve vivere colla sua famiglia a seconda di quella posizione nella quale può esser posto; ma ciò non vuol dire che egli abbia redditi così larghi, da poterli convertire nel riscatto del proprio canone.

Ad ogni modo, ripeto, l'onorevole Senatore Dragonetti è molto più di me pratico di questa materia per avere amministrato non una piccola parte del Tavoliere come il Senatore Imperiali, ma la generalità dello stesso; ed io perciò mi rapporto in proposito a quanto egli disse e sarà per dire.

Senatore Dragonetti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Dragonetti. Siccome mi avveggo che il Senato non intende aderire alla mia proposta, così almeno domando che il periodo del riscatto sia aumentato e portato da 15 a 25 anni.

Presidente. Siamo all'art. 1 ora, e non si tratta di questo; ciò che l'onorevole Senatore chiede si riferisce dell'articolo quarto; quando questo verrà in discussione, ella potrà proporre quanto desidera: metto ai voti l'emendamento

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Prendo la parola sull'emendamento non per entrare nel merito della discussione ma per rammentare al Senato alcuni precedenti, e che la circostanza di fatto.

L'onorevole Senatore Farina ieri ed oggi ha sostenuto quella che egli crede la causa de' censuarii del Tavoliere di Puglia, ma non ha risposto ancora ad una osservazione che gli si faceva, cioè che molti di questi censuarii trovansi nell'altro ramo del Parlamento, ed alcuni anche in questo, ed entrambi sostengono che la operazione tornerebbe utile ad essi e generalmente vantaggiosa a quelle provincie. Credò che i proprietari debbono saperne dei loro interessi più che il Senatore Farina il quale è estraneo alla proprietà ed alla censuazione del Tavoliere di Puglia. Aggiungo che queste obiezioni ineditissime furono fatte allorchè la prima volta venne discusso il progetto in Senato; il qual progetto non fu conservato come il potere esecutivo lo aveva designato, ma venne riformato in molte parti e principalmente in questa, cioè che al riscatto volontario

della censuazione fu da voi, o Signori, sostituita e dal Governo accettata l'affrancazione obbligatoria.

Allora si notò come questo mutamento fosse provvidissimo perchè introduceva in quelle provincie una benefica rivoluzione sociale, reclamata dalla necessità dei tempi e dalle condizioni locali. È un vostro voto pronunciato in seguito di una vostra discussione, o Signori, che io rammento a voi medesimi, invocando oggi da voi un voto consentaneo a quello che deste allora con piena cognizione di causa e dopo una lunga e dotta disputazione.

Potrebbe forse supporre che tra quel voto e questo, non fossero veramente mutate le vostre opinioni nell'interesse dei censuarii, ma che piuttosto fosse avvenuto qualche profondo mutamento sociale o politico nella condizione locale di quelle provincie, sufficiente ad indurre nell'animo vostro una diversa convinzione. Ma di queste mutazioni, la Dio mercè, non essendone avvenuta alcuna, io credo che non possa derivarne neppur quella del vostro convincimento.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore Farina. Domando di fare una semplice osservazione.

Presidente. Ha la parola il Senatore Farina.

Senatore Farina. Il cambiamento avvenuto fra la votazione d'allora e quella d'adesso è la legge generale che ammette l'affrancamento facoltativo per tutte le altre provincie dello Stato: ed io non so perchè dovrebbe essere obbligatoria semplicemente per i censuarii di Puglia che verrebbero perciò trattati in modo diverso.

Voci. Ai voti, ai voti!

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Voci. Ai voti!

Ministro delle Finanze. Se il Senato vuole andare ai voti, non parlo più.

Voci. Parli, parli!

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Non vorrei che quest'ultimo argomento addotto dal Senatore Farina, facesse una qualche impressione sull'animo dei signori Senatori.

Egli dice che si vuol fare ai censuarii di Puglia una posizione diversa da quella che si è fatta a tutti gli altri; che cioè mentre per gli esistenti ordinari è facoltativo l'affrancamento, e possono o non, come credono, avvincolarsi dal loro canoni colla presentazione di una cartella, la cui rendita sia uguale a quella del canone che si paga, colla presente legge invece si rende a questi censuarii obbligatorio l'affrancamento. Signori, bisogna notare che la posizione è ben diversa; qui non soltanto si liberano i censuarii del Tavoliere di Puglia dal pagamento del loro canone, quando essi di questo canone si siano affrancati, ma si conferisce loro un beneficio di gran lunga più considerevole, imperocchè si dà loro ciò che attualmente non hanno, vale a dire, la libera disposizione, la libera coltura delle terre. Io non so quindi come si voglia, da quello che si è fatto per tutti gli esistenti dalla legge generale d'affranca-

mento dei canoni, desumere un argomento contro l'approvazione di questa legge.

Io del resto non ho alcun dubbio che il Senato, il quale ha maturamente e lungamente discusso questa legge, voglia ora adottare una diversa sentenza sopra un disegno, che, in sostanza è perfettamente identico a quello che ebbe già due volte l'onore della sua approvazione.

Voci. Ai voti, ai voti!

Presidente. Metto ai voti l'emendamento proposto all'articolo primo dal Senatore Farina. (Vedi sopra.)

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo primo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Il diritto di dominio diretto sopra le dette terre del Tavoliere è convertito in un credito a favore del demanio verso i censuari, e loro aventi causa, corrispondente al capitale composto di ventidue volte il canone attuale; tale credito rimarrà assicurato sopra la piena proprietà delle terre affrancate con privilegio di anteriorità ad ogni altro credito che già fosse assicurato sulle stesse terre.

» Il privilegio sarà iscritto entro giorni 60 dalla data dell'atto di accertamento di cui nell'art. 3, o dal giorno in cui si avrà per accertata la liquidazione d'ufficio preveduta nell'ultimo alinea dell'articolo medesimo. »

(Approvato.)

« Art. 3. Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge ciascun censuario e suoi aventi causa, qualunque sia l'estensione delle sue terre, dovrà presentare davanti all'Autorità amministrativa, che sarà designata con Regolamento, il titolo in forza del quale possiede il fondo, ed accertare l'ammontare del suo debito verso il demanio, sulla base stabilita nell'articolo precedente, comprendendovi anche i canoni arretrati, se ve ne sono.

» Di tale accertamento sarà disteso, nelle forme da prescriversi anche con Regolamento, un atto il quale sarà esente dalla tassa proporzionale di registro.

» Ove il censuario non si uniforini all'obbligo avanti prescritto, o non sia con lui concordato l'accertamento, l'Autorità amministrativa procederà alla liquidazione del debito, e lo farà notificare al censuario, dal quale si intenderà accettata qualora non vi faccia opposizione per iscritto avanti l'Autorità stessa entro un mese dal giorno della notificazione. »

(Approvato.)

« Art. 4. Nel termine di quindici anni a contare dal primo gennaio del 1868 i censuari e loro aventi causa saranno tenuti di estinguere il loro debito verso il demanio pagandone un quindicesimo per ogni anno, salva ad essi la facoltà di anticiparne il pagamento.

» I censuari e loro aventi causa continueranno sino al 31 dicembre del 1867 a corrispondere, a titolo d'interesse, solamente il canone attuale, ed in seguito paghe-

ranno l'interesse scalare del cinque per cento sulla somma per essi dovuta. I pagamenti si faranno in una unica scadenza annuale, da determinarsi con Regolamento secondo la condizione delle terre. Per la caazione dell'interesse è conservato al demanio il privilegio che ora esercita per la riscossione del canone. »

Su questo articolo cade l'emendamento proposto dal Senatore Dragonetti fino da ieri, esso è così concepito:

« È accordato il periodo di anni 25 pel riscatto del rispettivo canone ai censuari del Tavoliere di Puglia, salvo ad ognuno di essi di eseguirlo in più breve termine secondo le proprie convenienze. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

Chi lo appoggia, si alzi.

(Appoggiato.)

Intende il signor Senatore Dragonetti svolgerlo, oppure si riferisce a quanto ha detto ieri?

Senatore Dragonetti. Non occorre; ho detto ieri le ragioni.

Presidente. Lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo quarto; chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 5. I censuari e loro aventi causa potranno liberarsi dal loro debito cedendo allo Stato titoli di rendita al cinque per cento iscritte sul Gran Libro del debito pubblico italiano al loro valore nominale. »

(Approvato.)

« Art. 6. Coloro ai quali spetti la surrogazione nei diritti del creditore, sia per avere prestato danaro ad oggetto di pagare il debito dei censuari e loro aventi causa, sia per altre cause ammesse dalle leggi in vigore nel luogo della situazione dei beni, subentreranno nel privilegio riservato al demanio dall'art. 2 a garanzia del suo credito. »

(Approvato.)

« Art. 7. Per la riscossione dei crediti tanto degli interessi che delle frazioni scadute di capitale dovute al demanio dello Stato, sono mantenuti in vigore, oltre i mezzi ordinari di esecuzione, anche i mezzi straordinari autorizzati dal Decreto del 23 gennaio 1816 e dagli articoli 1, 4 e seguenti del regolamento approvato col decreto del 29 novembre 1829.

» Gli atti coi quali sarà pagato direttamente il debito allo Stato, sia dagli utilisti, sia dai terzi che a tale scopo lo muteranno, saranno benanco esenti dalla tassa proporzionale di registro. »

(Approvato.)

« Art. 8. I diritti stationali, od autunnali, e tutte le promiscuità e gli usi civici sulle terre del Tavoliere sono convertiti, a favore dei Comuni, Corpi morali e privati a cui spettino, in rendite fondiarie affrancabili a piacimento dei censuari e loro aventi causa, secondo le norme della legge del 24 gennaio 1864 (n. 1636), se i direttori sieno Comuni o Corpi morali, o col pagamento del capitale effettivo calcolato alla ragione del

100 per 5, se i direttari sieno privati, sotto la osservanza degli articoli 1783, 1784 e 1785 delle leggi civili napoletane.

» Anche a questi crediti si estenderà il privilegio accordato nell'articolo 2, da iscriversi entro giorni sessanta dall'ordinanza della loro liquidazione, ed ove si tratti di diritti già liquidati e convertiti in canoni, fra tre mesi dalla promulgazione della presente legge.

» È fatta eccezione alle precedenti disposizioni per le sole parti attualmente boscoso del Tavoliere, sulle quali non ancora siasi proceduto alla divisione demaniale. I comuni, le cui popolazioni abbiano in esse l'esercizio degli usi civici del legnare, ed i privati cui spetti la proprietà degli alberi, semprechè i loro diritti non si trovino convertiti nella riscossione di un canone, avranno facoltà durante sei mesi dalla promulgazione della presente legge di dichiarare al censuario e suoi aventi causa, che prescelgono l'accantonamento di una quota del fondo corrispondente ai loro diritti, i quali saranno valutati secondo le regole stabilite nelle leggi in vigore per la divisione delle promiscuità demaniali. »
(Approvato.)

« Art. 9. Tanto la liquidazione che lo accantonamento saranno eseguiti per mezzo di periti scelti di accordo fra gl'interessati, o in caso di loro disaccordo nominati d'ufficio dalle autorità, e con le norme da determinarsi in un regolamento approvato con Decreto Reale.

» Le questioni che ne potranno sorgere, saranno decise di tribunali ordinari. »

(Approvato.)

« Art. 10. I tratturi e i riposi del Tavoliere saranno conservati per comodo della pastorizia, nel loro stato attuale, per quanto il bisogno lo richieda, sotto la osservanza delle relative disposizioni in vigore.

» A misura che il bisogno cessi, udito però il voto del Consiglio provinciale, saranno messi in vendita con le norme della legge del 21 agosto 1862, qualora i proprietari confinanti non offrano di comperarli al prezzo di stima. »

(Approvato.)

« Art. 11. Cesserà con tutto l'anno 1865 nel Tavoliere ogni somministrazione gratuita di sale o speciale riduzione sul prezzo del medesimo. »

Di questo articolo il signor Senatore Dragonetti propone la soppressione, ma siccome non è nelle discipline del Senato di votare la soppressione di articoli, così non occorre mettere in votazione la medesima. Chi vuole la soppressione dell'articolo, non darà il suo voto.

Senatore Dragonetti. Insisto per la soppressione.

Presidente. Non si può votare la soppressione dell'articolo come le ho detto; si può bensì negare il voto. Intanto può dirne le ragioni.

Senatore Dragonetti. Io insisto per la soppressione di questo articolo, perchè in quelle caldissime regioni della Puglia il gregge va soggetto a malattie per cui ne muoiono i due terzi; il sale è di grandissimo van-

taggio per la salute di quel bestiame; egli è perciò che io ripeto le mie preghiere affinchè si voglia conservare il privilegio riguardo al sale.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Mi permetta l'egregio mio amico Senatore Dragonetti che io gli faccia osservare, che quello che egli propone è più gravoso ai censuarii di quello che proponesi nel disegno di legge. Perchè i censuarii o per meglio dire i possessori di greggi, avevano il sale a metà del prezzo corrente, a metà del prezzo che tutti pagano, e che oggi sarebbe 40 lire.

Ma per una legge generale applicata in tutta l'Italia, il sale per l'agricoltura si dà oggi ad 8 lire; dunque il suo emendamento, o la soppressione di questo articolo, avrebbe questa conseguenza, cioè che per i censuarii, o i pastori invece di acquistare il diritto ad avere il sale ad 8 lire, continuerebbero ad averlo a 20 lire, che corrispondono alla metà del prezzo corrente.

Senatore Dragonetti. Allora recedo.

Presidente. Si passa alla votazione dell'art. 11.

Chi lo ammette, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 12. Nulla è innovato alle leggi e ai regolamenti intorno alle acque e alle foreste. »

(Approvato.)

« Art. 13. Con regolamento approvato per Regio Decreto saranno stabilite le norme da osservarsi per l'esecuzione della presente legge. »

(Approvato.)

« Art. 14. Sono abrogate tutte le leggi e disposizioni contrarie alla presente legge. »

(Approvato.)

Prima di procedere allo squittinio per questa legge e per quella già stata votata ieri, siccome l'ora non è avanzata, debbo pregare il Senato, di anteporre agli altri progetti di legge che si trovano all'ordine del giorno quello che riguarda la continuazione della sede in Torino sino al 1 luglio 1866 del Tribunale supremo di guerra.

Domando se i signori Ministri hanno qualche difficoltà su questa variazione dell'ordine del giorno.

Ministro dell'Interno. Io credo di dover aderire alla proposta dell'onorevole signor Presidente, la quale mi pare dettata da un bisogno urgente di servizio.

Presidente. Debbo aggiungere che questo disegno di legge deve fare poi passaggio alla Camera dei Deputati mentre gli altri sono in gran parte già adottati da quel ramo del Parlamento.

Si passa dunque allo squittinio segreto per la legge già votata ieri e per quella ora esaurita.

(Il Senatore, Segretario, Scialoja fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione relativa al progetto di legge per l'acquisto di macchine e sistemazione di meccanismi nelle manifatture del tabacchi.

Numero dei votanti 88
 Voti favorevoli 72
 » contrari 16

(Il Senato approva.)

Risultato della votazione relativa al progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

Numero dei votanti 88
 Voti favorevoli 78
 » contrari 10

(Il Senato approva.)

Viene in discussione il progetto di legge concernente la continuazione della sede in Torino fino al 1 luglio 1866 dal Tribunale supremo di guerra.

(V. *Atti del Senato* N. 182.)

Prima di leggere il progetto devo interrogare il Ministero se non ha difficoltà che la discussione versi su progetto dell'Ufficio Centrale.

Ministro delle Finanze. Il Ministero accetta il progetto dell'Ufficio Centrale.

Presidente. In tal caso darò lettura del progetto dell'Ufficio Centrale. (*Vedi infra.*)

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

« Art. 1. Il Tribunale supremo di guerra potrà continuare a sedere in Torino fino al 1 di luglio 1866.

» Un Decreto Reale fisserà l'epoca del suo trasferimento a Firenze. »

(Approvato.)

« Art. 2. Effettuandosi il trasferimento del Consiglio di Stato da Torino a Firenze, saranno con Reali Decreti nominati a Giudici del detto Tribunale Supremo, durante la sua permanenza in Torino, altrettanti Consiglieri di Cassazione quanti saranno i Consiglieri di Stato che dovranno cessare di farne parte. »

(Approvato.)

Lo squittinio segreto di questo progetto di legge si farà contemporaneamente a quello che viene ora in discussione.

L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per disposizioni relative al servizio dei Commissari di leva

(V. *Atti del Senato* N. 167.)

Il progetto è così concepito:

« Art. 1. Le funzioni di Commissario di leva saranno disimpegnate da impiegati di segreteria delle Prefetture e Sotto-Prefetture, ai quali, oltre il loro stipendio, sarà corrisposta un'indennità annua da lire 200 a lire 300.

» In nessun caso potrà essere aumentato l'organico delle Prefetture e delle Sotto-Prefetture pel disimpegno di queste funzioni. »

« Art. 2. Ai predetti funzionari è inoltre accordata l'indennità di lire 35 per ciascun mandamento in cui dovranno trasferirsi in occasione dell'estrazione a sorte. »

« Art. 3. Gli attuali Commissari continueranno in carica a tutto il primo semestre dell'anno 1865, e si farà fronte al pagamento del prorata di stipendio ad essi dovuto dal 1 gennaio al 30 giugno 1865 colle economie che si otterranno sui capitoli 23 e 78 del bilancio 1864, e in caso d'insufficienza si supplirà col fondo *casuali*. »

« Art. 4. È derogato alle leggi ed ai regolamenti anteriori nella parte in cui sono contrari alla presente legge. »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non chiedendosi la parola rileggerò gli articoli per metterli ai voti.

Debbo però far notare al Senato che l'Ufficio Centrale ha stimato opportuno di suggerire che dopo le parole *Prefetture e Sotto-Prefetture* nella prima parte dell'articolo 1 si aggiungesse: *da nominarsi dal Ministro dell'Interno sulla proposta dei rispettivi Prefetti e Sotto-Prefetti.*

In conseguenza, sarebbe l'articolo 1 riformato nei termini seguenti:

« Le funzioni di Commissario di leva saranno disimpegnate da impiegati di segreteria delle Prefetture e Sotto-Prefetture da nominarsi dal Ministro dell'Interno sulla proposta dei rispettivi Prefetti e Sotto-Prefetti, ai quali, oltre lo stipendio del loro ufficio, sarà corrisposta un'indennità da lire 200 a 300

» In nessun caso potrà essere aumentato l'organico delle Prefetture e Sotto-Prefetture pel disimpegno di queste funzioni. »

Se non si chiede la divisione per la votazione delle due parti di quest'articolo, una delle quali è stata modificata dall'Ufficio Centrale, metto ai voti l'articolo quale viene a risultare.

Chi ammette l'articolo in tal guisa modificato dall'Ufficio Centrale, sorga.

(Approvato.)

« Art. 2. Ai predetti funzionari è inoltre accordata l'indennità di lire 35 per ciascun mandamento in cui dovranno trasferirsi in occasione dell'estrazione a sorte. »

(Approvato.)

« Art. 3. Gli attuali Commissari continueranno in carica a tutto il primo semestre dell'anno 1865, e si farà fronte al pagamento del prorata di stipendio ad essi dovuto dal 1 gennaio al 30 giugno 1865 colle economie che si otterranno sul capitolo 23 e 78 del bilancio 1864, e in caso d'insufficienza si supplirà col fondo *casuali*. »

(Approvato.)

« Art. 4. È derogato alle leggi ed ai regolamenti anteriori nella parte in cui sono contrari alla presente legge. »

(Approvato.)

Domando al Senato se dopo la votazione di queste due leggi voglia dare sfogo all'ordine del giorno nella parte meno sostanziale, cioè, alla proposta di legge per

la spesa straordinaria per l'Istituto clinico e scuole anatomiche dell'Università di Napoli.

Voci. Sì, sì.

Presidente. Allora domani si metterà all'ordine del giorno il progetto per l'unificazione amministrativa.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Sul progetto di legge per la continuazione della sede in Torino sino al 1 luglio 1866 del Tribunale supremo di guerra.

Votanti	N. 88
Favorevoli	81
Contrari	4

(Il Senato approva.)

Sul progetto di legge per le disposizioni relative al servizio dei Commissari di leva.

Votanti	N. 88
Favorevoli	79
Contrari	9

(Il Senato approva.)

Si passa infine alle discussioni del progetto di legge per una spesa straordinaria sul bilancio 1865 nel Ministero di Pubblica Istruzione per l'Istituto clinico e scuole anatomiche nell'Università di Napoli.

Esso è composto d'un articolo unico, così concepito:
(V. Atti del Senato N. 173)

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire centomila,

occorrente per la formazione dell'Istituto clinico e delle scuole anatomiche della Regia Università di Napoli

» Tale spesa sarà inaccritta nel bilancio passivo della Pubblica Istruzione pel 1865, al capitolo articolo »

Dichiaro aperta la discussione generale.

Se non si domanda la parola, trattandosi di articolo unico si passa allo squittinio segreto.

Prima però vorrei pregare i signori Senatori acciò che essendo all'ordine del giorno di domani la legge importantissima dell'unificazione amministrativa, volessero anticipare alquanto le sedute incominciandole al tocco, perchè non è possibile che una legge la quale potrà dar luogo a molta e svariata discussione, si possa esaurire con sole due ore circa di seduta.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Ci sono già diversi Uffici Centrali che vennero convocati pel tocco.

Presidente. Gli Uffici Centrali possono riunirsi nelle prime ore del mattino, o la sera dopo le sedute; l'importante è di votare le leggi che sono in corso.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Debbo annunziare ai pochi rimasti che la votazione è riuscita incompleta, perchè non è arrivata che al numero di settanta, essendosi assentati parecchi Senatori prima della votazione.

Domani all'aprire della seduta sarà rinnovato lo squittinio.

La seduta è sciolta (ore 5).